Interreg
Cofinanziato dall'Unione Europea
Italia – Svizzera | Italie – Suisse | Italien – Schweiz

CROCSIT

L'imposizione delle prestazioni previdenziali per i lavoratori non residenti in Svizzera

Aspetti pratici di fiscalità e previdenza dei lavoratori (trans)frontalieri italo-svizzeri

17 settembre 2026, ore 14.00-17.30

Villa Toeplitz, Varese

Samuele Vorpe, *Professore ordinario SUPSI in diritto tributario*

Michele Scerpella, *Capoufficio dell'Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo della Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino*

Repubblica e Cantone Ticino | SUPSI Università della Svizzera italiana | Università degli Studi dell'Insubria

Interreg Cofinanziato dall'Unione Europea
Italia – Svizzera | Italie – Suisse | Italien – Schweiz
CROCSIT

Indice

1. Introduzione

2. Pensioni private

3. Pensioni pubbliche

4. Imposizione alla fonte: assoggettamento, aliquote e rimborso

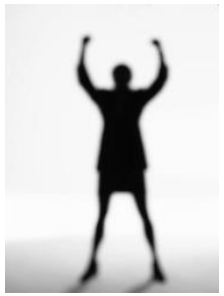
5. Trattamento fiscale dei versamenti al terzo pilastro A

1. Introduzione

Introduzione

1. Introduzione

Persona fisica





art. 4 cpv. 1 LT, art. 5 cpv. 1 LIFD

Imposizione alla fonte per persone fisiche residenti all'estero

- Reddito da attività lucrativa indipendente o dipendente in Svizzera
- Reddito da attività lucrativa dipendente in modalità di telelavoro, quando la CDI assegna alla Svizzera il diritto impositivo
- Reddito da amministratori di persone giuridiche in Svizzera
- Pensione in virtù di un precedente rapporto di lavoro di diritto pubblico in Svizzera
- Prestazioni da istituzioni di previdenza professionale svizzere
- Intermediario in operazioni riguardanti immobili in Svizzera
- Titolari di crediti garantiti da immobili in Svizzera
- Rimunerazioni da un datore di lavoro in Svizzera per attività nel traffico internazionale

2. Pensioni private

Regola pattizia delle pensioni private

Disposizione art. 18 CDI CH-ITA	• «*Fatte salve le disposizioni dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato*»
Regola generale	• Competenza esclusiva «assoluta» in favore dello Stato di residenza che obbliga lo Stato della fonte ad esentare tali redditi
Eccezione art. 19 par. 1 CDI CH-ITA	• Se le pensioni sono corrisposte da uno Stato contraente, esse sono imponibili soltanto in tale Stato (ossia nello Stato della fonte), se *(1)* la persona fisica beneficiaria della pensione ha la nazionalità di tale Stato e *(2)* ha svolto per esso servizi resi presentemente o precedentemente • L'art. 19 par. 1 CDI CH-ITA costituisce una *lex specialis* rispetto all'art. 18 CDI CH-ITA, in virtù della frase iniziale «*fatte salve le disposizioni dell'articolo 19*»

Diritto impositivo dello Stato di residenza

Momento dell'afflusso del reddito

- Le pensioni sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del beneficiario al momento dell'afflusso, a condizione che esse siano riconducibili ad un precedente impiego lavorativo, fatta salva l'applicazione dell'art. 19 CDI CH-ITA

Determinante è la residenza fiscale

- Il diritto di imposizione in favore dello Stato di residenza ai sensi dell'art. 4 CDI CH-ITA dipende esclusivamente dal fatto che il beneficiario vi risiede al momento della riscossione della pensione o di altre remunerazioni
- Non rilevano né il luogo in cui l'attività lucrativa è stata esercitata in passato dalla persona, né il luogo in cui essa era precedentemente residente, né lo Stato in cui aveva sede il precedente datore di lavoro, né ancora il soggetto che eroga la pensione, ossia l'ex datore di lavoro o l'istituto previdenziale

Campo di applicazione soggettivo

Soggetti

- Solo persone fisiche
- Escluse le società

Beneficiari delle prestazioni

- Il beneficiario della prestazione non deve necessariamente coincidere con la persona che ha svolto l'attività lavorativa in passato

↓

- Condizione: avere diritto al pagamento di tali remunerazioni
  → esempio delle rendite corrisposte a vedove, orfani o conviventi

Campo di applicazione oggettivo

In generale	• La CDI CH-ITA non contiene una nozione di pensioni e altre remunerazioni analoghe, le quali sono quindi da interpretare in maniera autonoma • Vi rientrano i versamenti corrisposti alla persona successivamente alla fine dell'attività lucrativa che servono al sostentamento del beneficiario → i versamenti devono avere la loro causa in un precedente lavoro subordinato (che è cessato) e devono rivestire un carattere previdenziale volto a coprire i rischi biometrici di longevità, invalidità e decesso
Pensioni	• Si tratta di pagamenti regolari e ripetuti
Remunerazioni analoghe	• Si tratta di versamenti unici • Non vi rientra il rimborso dei contributi pensionistici

Pensioni secondo il diritto svizzero

Pensioni e altre remunerazioni incluse

- Vi rientrano i versamenti provenienti da istituzioni di diritto privato svizzere di previdenza professionale (secondo pilastro) disciplinate dalla LPP e dalle relative ordinanze federali di applicazione, nonché da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata (terzo pilastro A) disciplinate dall'OPP 3

Pensioni e altre remunerazioni escluse

- Non vi rientrano le prestazioni versate dal sistema delle assicurazioni sociali svizzere (primo pilastro), quali AVS, AI, AD, IPG o assicurazione malattia. Benché possano rivestire un carattere previdenziale, esse non ricadono nel campo di applicazione dell'art. 18 CDI CH-ITA, bensì, di regola, in quello degli artt. 15 o 21 CDI CH-ITA
- Non rientrano nemmeno nel campo di applicazione dell'art. 18 CDI CH-ITA i redditi provenienti da piani di previdenza individuali finalizzati ad integrare la previdenza pubblica e/o aziendale e finanziati esclusivamente dal lavoratore (terzo pilastro B)
- Non costituiscono, infine, pensioni le indennità versate dal datore di lavoro riconducibili ad una risoluzione anticipata del rapporto di lavoro oppure a un divieto di concorrenza, le quali rientrano, di regola, nell'ambito dell'art. 15 CDI CH-ITA

Pensioni secondo il diritto svizzero

Indennità di partenza

artt. 17 cpv. 2 LIFD e 16 cpv. 2 LT

Circolare AFC n. 1, par. 3.2

- Le liquidazioni in capitale provenienti da istituzioni previdenziali in rapporto con l'attività lucrativa dipendente come anche analoghe indennità in capitale del datore di lavoro sono imponibili secondo il diritto svizzero in modo separato, analogamente alle prestazioni previdenziali in capitale
- Tali indennità devono però servire esclusivamente e irrevocabilmente ad attenuare le conseguenze finanziarie dovute ai rischi legati alla vecchiaia, all'invalidità e al decesso. Rientrano in questa categoria le indennità concesse volontariamente dal datore di lavoro al lavoratore per colmare le lacune nella sua previdenza professionale dovute alla partenza anticipata
- Condizioni:
  - il contribuente lascia l'impresa dopo aver compiuto 55 anni
  - cessa o deve cessare definitivamente l'attività lucrativa (principale)
  - con l'uscita dall'impresa e dal relativo istituto di previdenza si crea una lacuna previdenziale

Compatibilità tra diritto interno e diritto convenzionale

PENSIONI PRIVATE

Il caso dell'assoggettamento limitato in virtù degli artt. 5 cpv. 1 lett. *e* LIFD e 4 cpv. 1 lett. *e* LT è conforme all'art. 18 CDI CH-ITA?

Ricevono prestazioni da istituzioni di diritto privato svizzere di **previdenza professionale** o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata

art. 18 CDI CH-ITA
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili **soltanto in questo Stato**

L'assoggettamento previsto dal diritto interno è limitato dall'art. 18 CDI CH-ITA, che attribuisce il diritto impositivo esclusivo allo Stato di residenza

Compatibilità tra diritto interno e diritto convenzionale

ESEMPIO
Il signor X., cittadino italiano, ha lavorato più di vent'anni al Grand Hotel Locarno. Dopo il suo pensionamento ha comperato una casa in Italia, dove abita con la moglie. X. riceve ogni mese una rendita AVS dalla Svizzera e una pensione dall'istituzione di previdenza professionale del Grand Hotel Locarno.
Quali prestazioni possono essere imposte in Svizzera?

Il fatto che X. percepisca una rendita AVS non conduce a un'appartenenza economica e quindi a un assoggettamento limitato in Svizzera. Invece l'erogazione della pensione da parte dell'istituzione di previdenza professionale implica un'appartenenza economica e quindi un assoggettamento limitato in Svizzera secondo l'art. 5 cpv. 1 lett. *e* LIFD (art. 4 cpv. 1 lett. *e* LT). In virtù degli artt. 96 LIFD e 116 LT questa pensione è assoggettata all'imposta alla fonte. L'art. 18 CDI CH-ITA prevede tuttavia che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente (*in casu* Italia) in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato (vale a dire in Italia). Ciò significa che l'assoggettamento limitato basato sul diritto interno svizzero/ticinese è neutralizzato dal diritto convenzionale.

3. Pensioni pubbliche

Regola pattizia delle pensioni pubbliche

Disposizione art. 19 par. 1 CDI CH-ITA	• «*Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, oppure ancora da una persona giuridica o da un ente autonomo di diritto pubblico di detto Stato, sia direttamente sia mediante prelevamento da un fondo speciale, a una persona fisica che ha la nazionalità di detto Stato a titolo di servizi resi presentemente o precedentemente, sono imponibili soltanto nello Stato contraente da dove provengono dette remunerazioni*»
Regola generale	• Competenza esclusiva «assoluta» in favore dello Stato della fonte se rispettate determinate condizioni, altrimenti competenza esclusiva in favore dello Stato di residenza, che obbliga lo Stato della fonte ad esentare tali redditi
Condizioni affinché possa tassare lo Stato della fonte	• I versamenti devono provenire dallo Stato della fonte (erogatore della prestazione) • La persona beneficiaria deve possedere la nazionalità dello Stato dal quale viene corrisposta la remunerazione o la pensione • Le prestazioni devono essere riconducibili ad attività svolte per tale Stato, a titolo di servizi resi attualmente o in precedenza

Campo di applicazione soggettivo

Soggetti

- Solo persone fisiche
- Escluse le società

Beneficiari delle prestazioni

- Il beneficiario della prestazione non deve necessariamente coincidere con la persona che ha svolto l'attività lavorativa in passato
- Condizione: avere diritto al pagamento di tali remunerazioni
  → esempio delle rendite corrisposte a vedove, orfani o conviventi

Campo di applicazione soggettivo

Soggetti che versano le prestazioni

art. 19 par. 2 CDI CH-ITA

- La norma convenzionale si limita a elencare – a titolo esemplificativo – una serie di persone giuridiche, rispettivamente di enti autonomi di diritto pubblico, senza tuttavia prevedere una definizione convenzionale di tali nozioni
- Per quanto riguarda la Svizzera, vengono richiamate le Ferrovie federali svizzere (FFS), l'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi (PTT) e l'Ufficio nazionale svizzero del turismo (UNST), mentre per quanto concerne l'Italia, le Ferrovie dello Stato (FF.SS.), l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (PP.TT.), l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) → altri enti possono poi essere ricompresi in base ad accordo tra le autorità competenti dei due Stati
- La scelta è riconducibile alle differenti modalità di organizzazione dell'amministrazione pubblica e di decentralizzazione dello Stato presenti nei due Stati contraenti

Lato svizzero

- Occorre considerare la struttura federale dello Stato, unitamente all'ampia autonomia riconosciuta ai Cantoni e, nei limiti del diritto cantonale, agli enti locali quali i Comuni → ciò determina l'esistenza di differenti forme giuridiche di decentralizzazione dell'attività pubblica, che possono variare tra la Confederazione e i Cantoni, nonché da Cantone a Cantone
- L'elenco contenuto nell'art. 19 par. 2 CDI CH-ITA deve quindi essere considerato, almeno in parte, superato dall'evoluzione conosciuta negli ultimi decenni in materia di decentralizzazione e riorganizzazione dell'apparato statale

Campo di applicazione soggettivo

Elenco esemplificativo di soggetti della Confederazione

- Società anonime di diritto speciale, quali La Posta Svizzera SA, Le Ferrovie Federali Svizzere (FFS SA), Swisscom SA e la Banca Nazionale Svizzera (BNS)
- Enti e istituti di diritto pubblico, quali i Politecnici federali di Zurigo e Losanna, l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI/SUVA), l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), l'Istituto federale della Proprietà Intellettuale (IPI), l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic), il Museo nazionale svizzero (MNS), l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE), l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori, l'Istituto federale di metrologia (METAS), la Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP), Innosuisse e l'Istituto Paul Scherrer (PSI)
- Fondazioni della Confederazione, quali la Fondazione svizzera per la cultura (Pro Helvetia) e la Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA)

Elenco esemplificativo di soggetti del Canton Ticino o dei suoi Comuni

- Società anonime di diritto speciale cantonale, quali l'Agenzia turistica ticinese (ATT), le Aziende Industriali di Lugano SA (AIL SA), la Società Elettrica Sopracenerina SA (SES), Enerti SA e Trasporti Pubblici Luganesi SA (TPL)
- Enti e istituti di diritto pubblico cantonale, quali Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR), Azienda Elettrica Ticinese (AET), Banca dello Stato del Canton Ticino, Ente Ospedaliero cantonale (EOC), Istituto di previdenza del Cantone Ticino (IPTC), l'Università della Svizzera italiana (USI), la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), la Chiesa cattolica apostolica romana nel Cantone Ticino, la Chiesa evangelica riformata nel Cantone Ticino e l'Istituto delle Assicurazioni Sociali (IAS)
- Tra gli enti attivi a livello comunale figurano, ad es., i Patriziati, i Consorzi, l'Azienda multiservizi Bellinzona (AMB), le Aziende Industriali Mendrisio (AIM), l'Azienda Elettrica di Massagno (AEM) SA, l'Azienda Comunale Airolo (AECA) e l'Azienda Comunale di Stabio (AMS)

Campo di applicazione oggettivo

In generale	• L'art. 19 CDI CH-ITA disciplina l'imposizione sia delle pensioni pubbliche, corrisposte in relazione ad un precedente impiego, sia degli stipendi pubblici, corrisposti in relazione ad un impiego attuale → si tratta di una disposizione *lex specialis* rispetto agli artt. 15 e 18 CDI CH-ITA, applicabile esclusivamente ai versamenti provenienti da casse pubbliche
Remunerazioni	• Si considerano remunerazioni quelle versate ad una persona fisica e riconducibili ad un'attività lucrativa dipendente, con esclusione dunque di quelle derivanti da un'attività lucrativa indipendente • La nozione di remunerazione deve essere interpretata alla luce dei criteri previsti dall'art. 15 CDI CH-ITA
Pensioni	• Pagamenti regolari e ripetuti
Remunerazioni analoghe	• Versamenti unici • Non vi rientra il rimborso dei contributi pensionistici

Compatibilità tra diritto interno e diritto convenzionale

PENSIONI PUBBLICHE

Il caso dell'assoggettamento limitato in virtù degli artt. 5 cpv. 1 lett. *d* LIFD e 4 cpv. 1 lett. *d* LT è conforme all'art. 19 CDI CH-ITA?

Ricevono **pensioni**, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un datore di lavoro o da un istituto di previdenza con sede nel Cantone (o in Svizzera) in virtù di un precedente rapporto di lavoro di diritto pubblico

art. 19 par. 1 CDI CH-ITA
Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, oppure ancora da una persona giuridica o da un ente autonomo di diritto pubblico di detto Stato, sia direttamente sia mediante prelevamento da un fondo speciale, a una persona fisica che ha la **nazionalità** di detto Stato a titolo di **servizi resi presentemente o precedentemente**, **sono imponibili soltanto nello Stato contraente da dove provengono dette remunerazioni**.

Il diritto impositivo previsto dal diritto interno può essere esercitato nei limiti consentiti dall'art. 19 CDI CH-ITA

4. Imposizione alla fonte: assoggettamento, aliquote e rimborso

Assoggettamento delle pensioni private

4. Imposizione alla fonte: assoggettamento, aliquote e rimborso

Persone assoggettate	• Persone fisiche domiciliate all'estero che hanno in passato svolto un'attività lucrativa dipendente nell'ambito del diritto privato
Debitore della prestazione artt. 96 LIFD e 116 LT	• Istituzione di previdenza avente sede o stabilimento d'impresa in Svizzera • Non è menzionato il datore di lavoro quale debitore della prestazione
Prestazioni imponibili	• Vi rientrano le pensioni del secondo pilastro e del terzo pilastro A, ma non le indennità di partenza aventi un carattere previdenziale e provenienti dal datore di lavoro, le quali sono imponibili come redditi da lavoro (mancanza di una base legale) • Le rendite AVS non ricadono sotto questa disposizione (tra l'altro non sono nemmeno assoggettate all'imposta alla fonte)

Assoggettamento degli stipendi pubblici

4. Imposizione alla fonte: assoggettamento, aliquote e rimborso

Persone assoggettate	• Persone fisiche domiciliate all'estero che svolgono un'attività lucrativa dipendente nell'ambito del diritto pubblico (Confederazione, Cantone, Comune o una loro suddivisione, rispettivamente una persona giuridica di diritto pubblico)
Debitore della prestazione artt. 91 LIFD e 110 LT	• Datore di lavoro
Prestazioni imponibili	• Stipendi o remunerazioni analoghe
Struttura delle tariffe	• Tariffe dell'imposta alla fonte applicabili ai redditi da attività lucrativa dipendente

Assoggettamento delle pensioni pubbliche

Persone assoggettate	• Persone fisiche domiciliate all'estero che hanno in passato svolto un'attività lucrativa dipendente nell'ambito del diritto pubblico (Confederazione, Cantone, Comune o una loro suddivisione, rispettivamente una persona giuridica di diritto pubblico)
Debitore della prestazione artt. 95 LIFD e 115 LT	• Datore di lavoro o istituzione di previdenza avente sede in Svizzera
Prestazioni imponibili	• Pensioni (secondo pilastro), assegni di quiescenza o altre prestazioni con un carattere previdenziale • Le rendite AVS non ricadono sotto questa disposizione

Aliquote e imposizione delle prestazioni previdenziali sotto forma di rendite

Struttura delle tariffe

cifra 4 Allegato OIFo

- Per le rendite si applica un'aliquota del 10% (9% IC/ICO e 1% IFD)
- Per le prestazioni in capitale si applicano le aliquote degli artt. 38 LT (IC: minimo 2% e massimo 3% + ICO) e 38 LIFD (aliquota ordinaria diviso 5, massimo 2,3%)
- L'imposta non viene prelevata se la rendita è inferiore a CHF 1'000 per anno civile

Versamento di una rendita in Italia

artt. 18 OIFo, 14 RFLT

- Se l'imposizione compete esclusivamente all'Italia, la Svizzera è tenuta ad esentare il reddito
- Il debitore della prestazione imponibile deve farsi confermare per iscritto che il domicilio del beneficiario è all'estero ed è tenuto ad accertare periodicamente tale situazione → in tal modo non vi è una ritenuta alla fonte

Pensioni private e pubbliche versate sotto forma di prestazioni in capitale

Prestazioni in capitale versate a beneficiari residenti all'estero

artt. 19 OIFo, 15 RFLT

- Anche quando la disciplina convenzionale attribuisce allo Stato di residenza il diritto impositivo esclusivo (artt. 18 e 19 CDI CH-ITA), le prestazioni in capitale sono inizialmente assoggettate all'imposta alla fonte in Svizzera, fatto salvo il successivo rimborso
- L'imposta alla fonte trattenuta viene rimborsata senza interessi, a condizione che il beneficiario della prestazione in capitale:
  - presenti all'Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo della Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino la relativa domanda entro tre anni dal versamento della prestazione e
  - alleghi alla domanda una lettera di conferma dell'autorità fiscale competente dell'altro Stato contraente avente diritto, secondo cui essa è a conoscenza della prestazione in capitale e il beneficiario della prestazione è una persona residente in tale altro Stato

Prassi ticinese che esclude il rimborso

Imposizione in Italia delle pensioni AVS/LPP

art. 76 L. 413/1991; art. 1, comma 77, L. n. 197/2022, art. 11 commi 6 e 7 lett. *b* e *c* D.Lgs. n. 252/2005

- Per le pensioni di fonte svizzera (versate sotto forma di rendita o di capitale) vi è un'imposizione agevolata del 5%
- La modifica di legge intervenuta nel 2023 ha poi esteso l'imposizione al 5% anche nel caso in cui nel pagamento non intervengano intermediari residenti in Italia (pagamento diretto della prestazione sul conto del beneficiario da parte dell'ente svizzero che eroga la prestazione)
- Normalmente, le rendite da fonte italiana subiscono un'imposizione variabile tra il 9 e il 15% in funzione degli anni di partecipazione al sistema e, per i prelievi anticipati per l'acquisto di un'abitazione primaria o per altre esigenze di natura non sanitaria, è prevista un'imposizione del 23%

Prassi della Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino

- Per la Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino il trattamento fiscale privilegiato riservato alle sole pensioni di fonte svizzera ricade nel campo di applicazione dell'art. 4 par. 5 lett. *b* CDI CH-ITA e quindi non procede al rimborso dell'imposta alla fonte
- Secondo tale disposizione «*Non è considerata residente di uno Stato contraente, ai sensi del presente articolo [ndr. art. 4] una persona fisica che non è assoggettata alle imposte generalmente riscosse nello Stato contraente, di cui sarebbe residente secondo le disposizioni che precedono, per tutti i redditi generalmente imponibili secondo la legislazione fiscale di questo Stato e provenienti dall'altro Stato contraente*»
- Prassi confermata dalle autorità competenti tramite procedura amichevole

5. Trattamento fiscale dei versamenti al terzo pilastro A

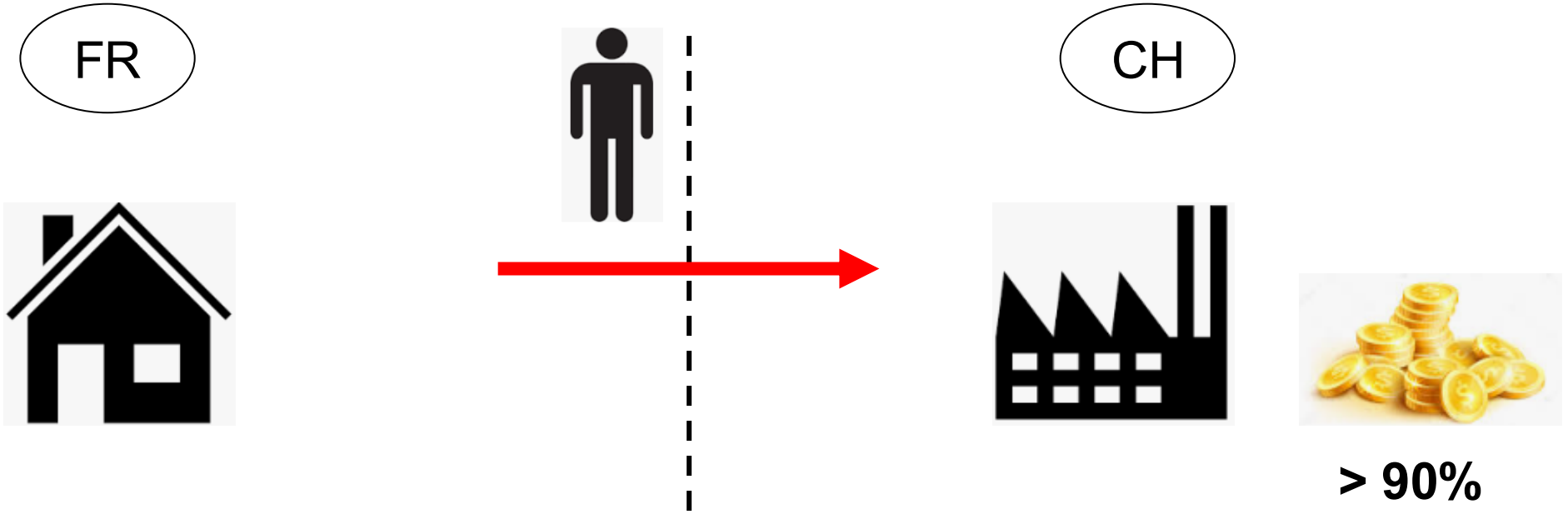
Interreg Cofinanziato dall'Unione Europea
Italia – Svizzera | Italie – Suisse | Italien – Schweiz
CROCSIT

5. Trattamento fiscale dei versamenti al terzo pilastro A

Evoluzione della giurisprudenza

Sentenza del Tribunale federale

DTF 136 II 241 (del 26 gennaio 2010)



Sentenza del TF del 26 gennaio 2010

Non discriminazione del residente fiscale estero (quasi residente) che non consegue redditi significativi nello Stato di residenza
Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE

⇨ Il nuovo soggetto fiscale:

il «QUASI RESIDENTE»

- Requisito base: conseguire almeno il 90% dei redditi in Svizzera

Procedura di tassazione ordinaria ulteriore per residenti all'estero

A. Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta (art. 99*a* LIFD)

- Richiesta scritta entro il 31 marzo dell'anno successivo
- 90% dei redditi del nucleo familiare imponibili in Svizzera
- Richiesta da effettuarsi di anno in anno
- Obbligo di eleggere un recapito in Svizzera (art. 136*a* LIFD)

B. Tassazione ordinaria ulteriore d'ufficio (art. 99*b* LIFD)

- In caso di imposizioni alla fonte palesemente inique

C. Imposizione alla fonte definitiva per i non residenti

Ricalcolo dell'imposta alla fonte

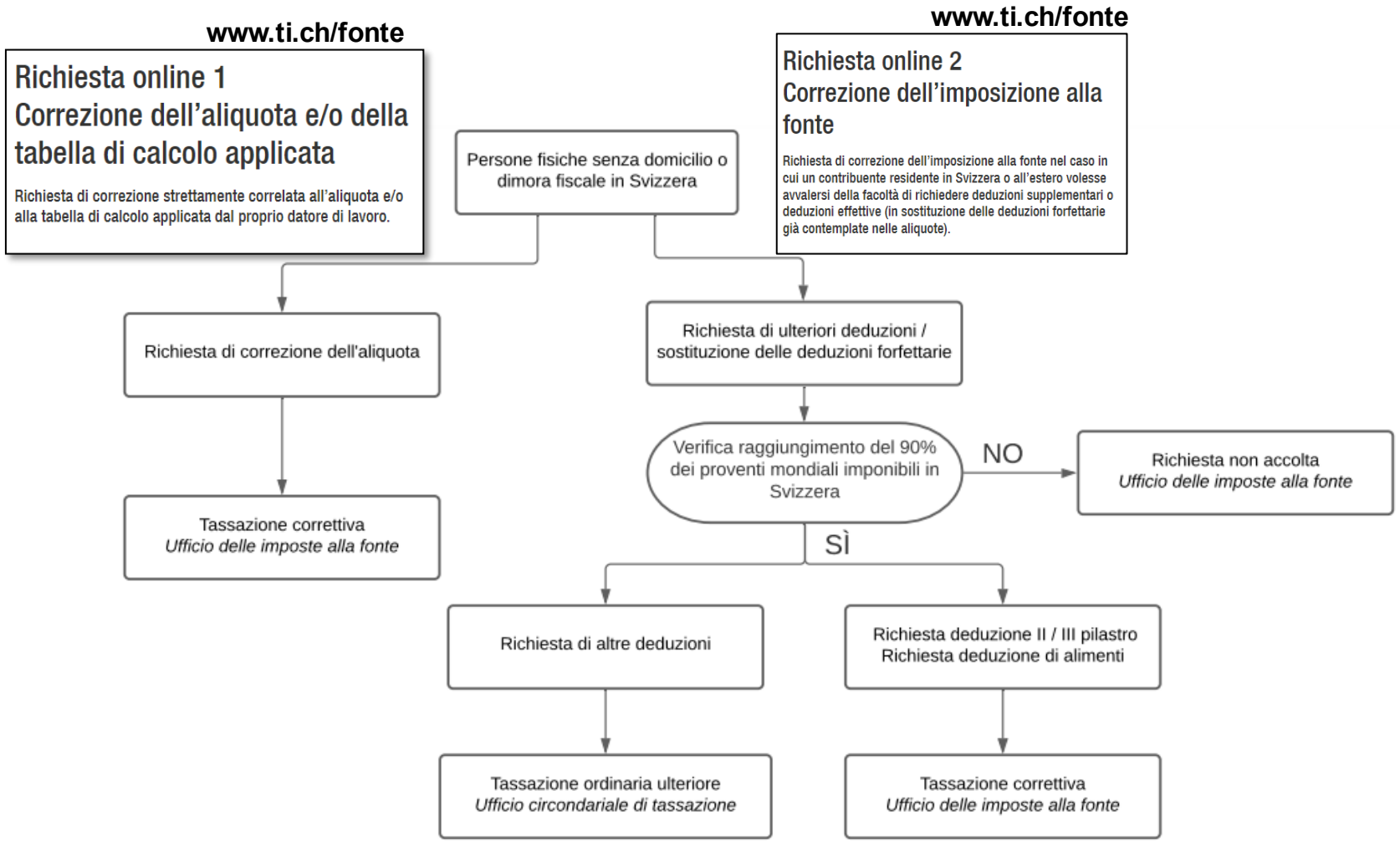
Casistiche per le quali permangono i presupposti per una correzione della trattenuta alla fonte senza tassazione ordinaria ulteriore:

- Calcolo errato del salario lordo assoggettato alla fonte
- Determinazione errata del reddito quantificato per l'aliquota
- Errata applicazione della tariffa
- Altre casistiche a vantaggio sia del contribuente sia dell'autorità fiscale
- Termine di inoltro 31 marzo dell'anno successivo

5. Trattamento fiscale dei versamenti al terzo pilastro A

Portale richieste correzione imposta alla fonte

Diagramma residenti esteri



Divieto di imposizione ordinaria per i frontalieri fiscali

Impossibilità di applicare la nozione di «quasi residente» ai frontalieri fiscali ai sensi dell'Accordo CD-ITA

Scambio di lettere allegate all'Accordo CH-ITA in materia di frontalieri

«Le disposizioni previste dall'art. 99 lett. a della LIFD, ossia «l'imposizione ordinaria su richiesta» non sono applicabili ai lavoratori frontalieri ai sensi dell'art. 2 lett. b dell'Accordo (cfr. scambio di lettere)»



Divieto di imposizione ordinaria per i frontalieri fiscali

Prassi della Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino (DdC)

Correzione dell'aliquota alla fonte applicabile esclusivamente ai vecchi frontalieri, applicabile dal 1. gennaio 2024

***Deduzioni concesse*:**

- **Contributi alimentari**
- **Versamenti straordinari al secondo pilastro**
- **Contributi previdenziali terzo pilastro A**



Ricalcolo dell'imposta alla fonte

Esempio di evasione di una richiesta di deduzioni supplementari non comprese nell'aliquota alla fonte:

Luigi, vecchio frontaliere, coniugato, 2 figli, salario annuo percepito in Ticino CHF 90'000, la moglie non lavora:

- Reddito lordo da attività dipendente in Svizzera CHF 90'000.-
- Valore locativo in Italia CHF 10'000.-
- Richiesta deduzione versamento terzo pilastro A CHF 6'000.-
- Reddito complessivo in Svizzera 90%

Interreg Cofinanziato dall'Unione Europea
Italia – Svizzera | Italie – Suisse | Italien – Schweiz
CROCSIT

5. Trattamento fiscale dei versamenti al terzo pilastro A

Prassi DdC
Evasione tramite correttiva

Imposizione da parte del datore di lavoro

Reddito imponibile	CHF 90'000.-	B2	2.7%	**CHF**	**2'430.-**

Ricalcolo da parte dell'ufficio imposte alla fonte

Reddito lordo		CHF	90'000.-			
Deduzione 3A	-	CHF	6'000.-			
Reddito imponibile		CHF	84'000.-			
Reddito per aliquota		CHF	92'000.- = 84'000.- + 80% (10'000.-)			
Reddito imponibile		CHF	84'000.-	B2	2.9%	**CHF** **2'436.-**
Differenza a favore del fisco						**CHF** **6.-**

N.B. ALIQUOTE 2026

Interreg Cofinanziato dall'Unione Europea
Italia – Svizzera | Italie – Suisse | Italien – Schweiz
CROCSIT

5. Trattamento fiscale dei versamenti al terzo pilastro A

Ricalcolo dell'imposta alla fonte

Esempio di evasione di una richiesta di deduzioni supplementari non comprese nell'aliquota alla fonte:

Franco, vecchio frontaliere, coniugato, 2 figli, salario lordo percepito in Ticino CHF 60'000, la moglie lavora pure in Ticino, salario lordo CHF 60'000

- Reddito lordo da attività dipendente in Svizzera CHF 120'000.-
- Valore locativo in Italia CHF 10'000.-
- Richiesta deduzione versamento terzo pilastro A CHF 6'000.-
- Reddito complessivo in Svizzera oltre il 90%

Interreg Cofinanziato dall'Unione Europea
Italia – Svizzera | Italie – Suisse | Italien – Schweiz
CROCSIT

5. Trattamento fiscale dei versamenti al terzo pilastro A

Prassi DdC
Evasione tramite correttiva

Imposizione da parte del datore di lavoro

Reddito imponibile	CHF 60'000.-	C2	3.7%	**CHF**	**2'220.-**

Correzione da parte dell'ufficio imposte alla fonte

Reddito lordo		CHF	60'000.-
Deduzione 3A	-	CHF	6'000.-
Reddito imponibile		CHF	54'000.-
Reddito per aliquota		CHF	62'000.- = 54'000.- + 80% (10'000.-)

Reddito imponibile	CHF 54'000.-	C2	4.2%	**CHF**	**2'268.-**
Differenza a favore del fisco				**CHF**	**48.-**

N.B. ALIQUOTE 2026

Esempio di imposizione di un riscatto del terzo pilastro A

Riscatto capitale da previdenza 3A nel 2026, coniugato, anni 60, CHF 200'000

Imposizione provvisoria in Svizzera (art. 19 OIFO, art. 38 LIFD)

Imposizione alla fonte Svizzera, ca. CHF 10'000

(Cantone sede compagnia assicurativa)

Imposizione definitiva in Italia (cfr. interpello 471/2020)

Aliquota fissa 20% CHF 40'000

Rimborso dell'imposta alla fonte Svizzera su richiesta entro 3 anni

